

meno idoneo. Le indicazioni da riferire alla impresa produttrice di segnaletica stradale, consentiva a quanti interessati di verificare presso l'allora Ministero dei LL.PP. – oggi Ministero dei Trasporti se era stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 45, comma 8 del codice e 193 del relativo regolamento di attuazione; ma, come già detto, tale funzione amministrativa è venuta meno, essendo stata attribuita alle regioni, a seguito della emanazione del d. Lgs. n. 112 del 1998.

Pertanto, appare evidente che l'autorizzazione per la fabbricazione della segnaletica stradale, non è più rilasciabile, mancando il soggetto amministrativo preposto al suo rilascio.

Comunque, tale situazione non esime il produttore di segnaletica stradale ovvero il fornitore di dimostrare, tramite presentazione di certificato rilasciato da un organismo accreditato (O.d.C.) ai sensi delle norme europee della serie EN 45000

(d.M. 30.12.1997), di avere prodotto il segnale stradale in un regime di qualità rispondente ai criteri ed alle prescrizioni contenute nelle norme europee internazionali EN ISO 9001/2. a tal riguardo si fa presente che in virtù di quanto previsto dal punto 7 della Circ. Min. LL.PP. n. 3652 del 1998, gli estremi inerenti tale certificazione devono essere apposti sul retro di ogni segnale stradale, oltre a quanto previsto al comma 7, dell'art. 77 del reg. c.d.s.. La mancanza di tale indicazione, è sufficiente ad evidenziare un vizio contrattuale inerente l'acquisto e la posa in opera della segnaletica stradale e determina quelle responsabilità di natura amministrativa o penale, previste dagli artt. 38 e 45 del codice.

Appare evidente, inoltre, che l'eventuale inidoneità del segnale ad essere percepito, identificato e letto come tale, può dare altresì luogo a responsabilità di natura civile, laddove in conseguenza di questo, sia verificato un danno ingiusto. In tal senso, se un'attività di verifica programmatica della segnaletica stradale (c.d. catasto della segnaletica) è auspicabile se non doverosa per gli organi di polizia locale delle province e dei comuni e dei relativi uffici tecnici del traffico; la verifica sistematica della stessa dovrebbe essere comunque approntata, in ogni caso di rilievo di sinistro stradale comunque ricollegabile al sistema segnaletico in atto.

Oltre alle verifiche di cui sopra, l'organo accertatore deve verificare che il segnale stradale sia conforme a quelli stabiliti dal Codice della strada, ed in particolare che sia visibile agli utenti della strada e funzionale in base alle disposizioni dettate dall'art. 79 (vedi commi 8,9,10,11,12 e 13).

PROCEDURA INERENTE IL CONTROLLO SOSTANZIALE DEI SEGNALI STRADALI.

Un'ulteriore verifica riguarda le notizie che debbono essere riportate sui segnali stradali di prescrizione, riguarda gli estremi della "ordinanza di apposizione", così come testualmente indicato nella norma. Il potere di ordinanza dell'organo competente (che coincide con il dirigente o responsabile della struttura ai sensi del D.lgs. 267/), deriva, infatti, dall'art. 5, comma 3 del nuovo codice della strada e, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 dello stesso codice, è esplicitato mediante l'emanazione di ordinanze motivate e reso noto al pubblico, mediante prescritti segnali.

L'art. 5 dappoco prevede esplicitamente che l'ordinanza sia sempre motivata, al fine di valutare la legittimità della stessa, con riferimento alla valutazione della correttezza dell'esercizio del potere amministrativo. La motivazione del provvedimento è quindi propedeutica a dimostrare l'esistenza dell'interesse pubblico nonché l'esigenza reale dell'apposizione del segnale stradale, evitando con ciò che l'esercizio del potere amministrativo ecceda in quei vizi che possono dal luogo alla annullabilità dell'atto amministrativo.

In tal caso, il controllo sostanziale della segnaletica stradale può evidenziare quelle situazioni di abuso che talvolta interessano le amministrazioni locali e si esplicitano nell'apposizione di segnali stradali "di comodo", finalizzati a garantire meri interessi singolari, o da parte della stessa amministrazione (potendo così dar luogo a gravi responsabilità penali, quali l'abuso d'ufficio) o da parte dei privati;

Oltre l'acquisizione dell'ordinanza di apposizione della segnaletica di prescrizione che, come detto, può garantire l'adeguato controllo sulla correttezza dell'agire amministrativo, nonché evidenziare quelle manchevolezze formali o sostanziali che possono avere causato o concausato il danno ingiusto derivante da un sinistro stradale, sarebbe opportuno richiedere anche se esistente – il verbale di installazione del cartello stradale, in modo tale da avere la data esatta dell'apposizione del cartello potenzialmente illegittimo.

Si riporta di seguito uno schema di modello da adottare in caso di controllo formale del segnale stradale.